

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2394 del 14 ottobre 2010

Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2010 ai sensi dell'art. 6, comma 2, L.R. 19/02/2010, n. 12. Prelievo dal Fondo di riserva di cassa ai sensi dell'art. 19 della L.R. 29/11/2001, n. 39. (provvedimento di variazione n° 55) //CASSA.

[Bilancio e contabilità regionale]

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

Adegamenti compensativi degli stanziamenti di cassa in corrispondenza dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio.

Il Presidente Dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

L'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 12 del 19/02/2010 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012) prevede che: "...la Giunta regionale è altresì autorizzata ad effettuare per l'esercizio 2010, in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b), dell'articolo 22 della legge regionale di contabilità, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica, relativamente agli stanziamenti di cassa."

A seguito delle seguenti richieste pervenute da parte delle strutture regionali:

- nota prot. n. 491733 del 16/09/2010 della Direzione Programmi Comunitari;
- nota prot. n. 491580 del 17/09/2010 della Direzione Industria;
- nota prot. n. 498325 del 22/09/2010 della Direzione Commercio;
- nota prot. n. 504042 del 24/09/2010 della Direzione Umane;
- nota prot. n. 505746 del 27/09/2010 della Direzione Progetto Venezia;
- nota prot. n. 512576 del 30/09/2010 della Direzione Beni Culturali;
- nota prot. n. 515007 del 01/10/2010 della Direzione Lavori Pubblici;

si procede alla relativa variazione compensativa di cassa.

L'articolo 19, comma 3, lettera a), della legge regionale di contabilità (L.R. 29/11/2001, n. 39) prevede che la Giunta regionale possa apportare con proprio atto prelievi del fondo di riserva di cassa per far fronte ad eventuali deficienze negli stanziamenti di spesa di cassa .

Considerato che nel bilancio di previsione 2010, la dotazione di cassa di capitoli di spesa risulta non adeguatamente dimensionate alle esigenze di pagamento rappresentate dalle relative Strutture regionali e che tali capitoli non risultano essere soggetti alle limitazioni di spesa del Patto Interno di Stabilità, sulla base della richiesta pervenuta:

- con nota prot. n° 504420 del 27/09/2010 della Direzione Risorse Socio-Sanitarie;

si procede ad adeguare gli stanziamenti di cassa dei capitoli interessati per l'importo richiesto, ricorrendo all'utilizzo dell'apposito "Fondo di riserva di cassa" iscritto al capitolo 080030/U dello stato di previsione della spesa UPB (U0189) del Bilancio di previsione 2010.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n° 39;

Vista la legge regionale 16 febbraio 2010, n° 11;

Vista la legge regionale 16 febbraio 2010, n° 12;

Vista la D.G.R. 02/03/2010, n. 468 ad oggetto "Direttive per la gestione del bilancio 2010";

Viste le note delle strutture regionali e gli allegati precedentemente richiamati;]

delibera

1. di apportare al bilancio di previsione 2010 le variazioni di cassa secondo quanto riportato dall'**allegato A)** che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che presso la Direzione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
3. di comunicare al Consiglio Regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001.